

COPIA



**COMUNE DI
SAN BASSANO**
PROVINCIA DI CREMONA

Publicato all'Albo Pretorio informatico
in data 03.10.2024

L'incaricato della pubblicazione
F.to Chiara Lorenza Agazzi

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

ATTO N. 42 in data **25.09.2024**

**OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI
SAN BASSANO E VESCOVATO PER L'UTILIZZO
TEMPORANEO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI
SAN BASSANO, AI SENSI DEL'ART. 1 , COMMA 557
DELLA LEGGE N. 311/2004**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venticinque** del mese di **settembre** alle ore 20.55 circa, nel Palazzo Comunale, previa l'osservanza delle consuete formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione e alla votazione del punto dell'ordine del giorno in oggetto, risultano presenti:

COMM. PAPA GIUSEPPE	Presente
ANSELMI GIOVANNI GIUSEPPE	Presente
BROCCA PIETRO MARIO	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DR. LIVERANI MINZONI MASSIMO

Il presidente, Sig. COMM. PAPA GIUSEPPE, invita la Giunta ad assumere le decisioni relative a quanto indicato in oggetto.

ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 42 IN DATA 25.09.2024

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI SAN BASSANO E VESCOVATO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN BASSANO, AI SENSI DEL'ART. 1 , COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota prot. n. 8296/2024 del 19.09.2024, pervenuta al prot. comunale n. 2989 pari data, a mezzo della quale il Sindaco del Comune di Vescovato (CR) inoltrava richiesta ex art. 1, comma 557, legge 311/04 al fine di ottenere autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa del dipendente Alessandro Salimbeni, appartenente all'area dei Funzionari di Elevata Qualificazione (ex categoria D1), Vice Commissario, oltre il normale orario di lavoro (cd. scavalco d'ecedenza), per il periodo ottobre/dicembre 2024 e per n. 6 ore settimanali;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 a mente del quale *“I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo il quale: “L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;
- il parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato – Sezione I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico *part-time*;

SENTITO al riguardo il dipendente interessato che verbalmente ha manifestato la propria disponibilità all'incarico richiesto;

RILEVATO che l'attività lavorativa del dipendente non supererà le 48 ore settimanali;

RITENUTO di poter concedere l'autorizzazione richiesta senza che risulti compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte del dipendente in parola;

VISTO lo schema di accordo per l'utilizzo temporaneo del dipendente in carico al Comune di San Bassano a favore del Comune di Vescovato, ai sensi dell'art. 1. Comma 557, della legge n. 311/2004, allegato al presente atto sotto la lettera "A";

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000, allegato al presente atto sotto la lettera "B";

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 53;
- l'art. 1, c. 557, L. n. 311/2004;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi di questo Ente;
- il vigente CCNL Funzioni Locali;

Ad unanimità dei presenti;

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art.1 comma 557 legge n. 311/2004, il dipendente di ruolo Dott. Alessandro Salimbeni, in servizio presso questo Comune in qualità di "Funzionario di Elevata Qualificazione ex Cat. D1), Vice Commissario, allo svolgimento di un incarico retribuito e temporaneo, da espletarsi presso il Comune di Vescovato (CR) per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2024 per un numero di ore non superiore a 6 ore settimanali;
2. DI PRECISARE che l'attività presso il Comune di Vescovato dovrà svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro, senza che venga compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte del dipendente;
3. DI DARE ATTO che la spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Vescovato (CR) è interamente a carico del Comune medesimo;
4. DI DARE atto, infine, che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio di previsione corrente, e che pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
5. DI APPROVARE lo schema di accordo di collaborazione per l'utilizzo temporaneo del dipendente in carico al Comune di San Bassano a favore del Comune di Vescovato, ai sensi dell'art. 1. Comma 557, della legge n. 311/2004, allegato al presente atto sotto la lettera "A";
6. DI DEMANDARE al Sindaco, Comm. Giuseppe Papa, la sottoscrizione del predetto accordo;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Allegato "A" alla Delibera di G.C. n. 42 del 25.09.2024

FOGLIO PARERI

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000)

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI SAN BASSANO E VESCOVATO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN BASSANO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni**

Comune di San Bassano, 25.09.2024

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to COMM. PAPA GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. LIVERANI MINZONI MASSIMO

Adempimenti integrativi dell'efficacia

Il presente atto deve rimanere pubblicato all'albo pretorio informatico per almeno 15 giorni consecutivi. Contestualmente alla data di pubblicazione (risultante dal frontespizio), deve essere comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000). Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Comune San Bassano, 02.10.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. LIVERANI MINZONI MASSIMO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE / IL FUNZIONARIO

Comune San Bassano, data

OPPURE

Copia conforme all'originale, omessi gli allegati dalla lettera _____ alla lettera _____.

Comune San Bassano, data

IL SEGRETARIO COMUNALE / IL FUNZIONARIO